

**Direttiva di Gruppo per la Gestione adempimenti prescrittivi in materia di D.Lgs. 231/2001 sulla
responsabilità amministrativa**

INDICE

1. QUADRO DI SINTESI	5
1.1. PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI	5
1.2. DEFINIZIONI E TERMINI UTILIZZATI	5
2. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
2.1. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	7
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
3.1. REQUISITI DEL MODELLO 231	18
3.2. PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	19
3.3. PRINCIPI METODOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE DEL MODELLO 231	20
4. IL MODELLO 231	21
4.1. PRINCIPI	21
4.2. ELEMENTI DEL MODELLO	22
5. REGOLE DI CONDOTTA AI FINI 231	23
5.1. GENERALITÀ	23
5.2. PROCESSO OPERATIVO "FIDUCIARIO"	24
5.3. PROCESSO OPERATIVO "TRUST"	24
5.4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE GARANZIE E DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI	24
5.5. PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
5.6. PROCESSO DI GESTIONE DELLA MONETA ED ALTRI VALORI	25
5.7. PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	26
5.8. PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	26
5.9. PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI	27
5.10. PROCESSO DI NOMINA DEGLI ORGANI APICALI	27
5.11. PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI	28
5.12. PROCESSO DI GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	28
5.13. PROCESSO DI PUBBLICITÀ E PROMOZIONE DI PRODOTTI COMMERCIALI	29
5.14. PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	29
5.15. GESTIONE AMBIENTALE	29
5.16. GESTIONE DELLA FISCALITÀ	30

5.17.	GESTIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO	30
5.18.	RISPETTO DELLA NORMATIVA ESTERNA E RISCHIO DI AUTOCICLAGGIO	30
6.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	30
7.	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	31
8.	REGOLE PER IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DEFINITI DAL D.LGS. N. 231/2001	32
8.1.	REQUISITO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA A)	32
8.2.	REQUISITO: PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA B).....	34
8.3.	REQUISITO: INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA C)	34
8.4.	REQUISITO: COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO 231 E PREVISIONE DI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO STESSO (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 1 LETTERA B E COMMA 2 LETTERA D).....	34
8.4.1.	DURATA IN CARICA	34
8.4.2.	REQUISITI SOGGETTIVI DI NOMINA	35
8.4.3.	REVOCA.....	35
8.4.4.	RINUNCIA E SOSTITUZIONE	36
8.4.5.	COMPITI DELL'ODV 231 SUL FUNZIONAMENTO, SULL'OSSERVANZA E SULL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 DELLA SOCIETA'	36
8.4.6.	PREROGATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
8.5.	REQUISITO: DIFFUSIONE DI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS 231/01 (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA B)	38
8.6.	REQUISITO: INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO 231 (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA E).....	38
8.6.1.	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	38
8.6.2.	PROCEDIMENTO	40
8.6.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	40
8.6.4.	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	40
8.6.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	40
8.7.	Requisito: I modelli di cui al comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevedono, ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, i canali di segnalazione	

interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) (cfr. D.Lgs. n. 231/2001 art. 6 comma 2 bis, così come modificato dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n.24/2023).....	41
8.8. REQUISITO: SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO	42
8.9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE	42

1. QUADRO DI SINTESI

1.1. PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Il presente regolamento descrive il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. (di seguito anche “MPF” oppure “MP Fiduciaria”) o “Società” in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi ed in coerenza con le linee guida impartite dalla Policy di Gruppo per la prevenzione dei rischi ex Decreto Legislativo 231/2001.

Tale Modello è inteso come insieme di regole operative e norme deontologiche finalizzate a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

Il Modello descritto di seguito viene approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monte Paschi Fiduciaria S.p.A.

Nella prima parte del documento sono descritti i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, con il quale è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti, in conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati.

Particolare attenzione è dedicata alla necessità di adottare, da parte delle Aziende del Gruppo MPS, modelli di organizzazione, gestione e controllo, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto del Gruppo, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

Nella seconda parte sono fornite le Linee Guida per il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01, che il Monte Paschi Fiduciaria è tenuta ad adottare nella definizione del proprio modello organizzativo 231.

In particolare, sono definite le linee guida di condotta che costituiscono parte integrante del Modello 231. Tali regole risultano finalizzate a perseguire la massima correttezza nei comportamenti aziendali e si applicano a tutti i componenti degli organi sociali, ai dipendenti, e ai collaboratori esterni.

Particolare attenzione è dedicata all'individuazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01, alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, all'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, alla definizione di Protocolli di Controllo redatti per ciascuna Struttura di Monte Paschi Fiduciaria.

Il documento, unitamente al Codice Etico ed al documento di regole per la prevenzione della corruzione nel Gruppo MPS, definisce le linee guida di comportamento per i processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 al fine di garantire la massima correttezza nei comportamenti aziendali.

1.2. DEFINIZIONI E TERMINI UTILIZZATI

Attività sensibile: attività operative che possono contemplare rischi 231;

Decreto 231: decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;

Gruppo: Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena;

Linee Guida ABI: documento pubblicato e diffuso da ABI (versione del dicembre 2002 e successivi aggiornamenti) in materia 231;

Modello 231: modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 art. 6 co.1;

OdV 231: organismo plurisoggettivo o monocratico dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo composto da soggetti interni o esterni alla società;

Reati presupposto: fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente;

Rischio 231: rischio di perdite economiche e di danni reputazionali a seguito di reati (commessi o tentati) rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

Soggetti apicali: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società medesima (art. 5, comma 1 d.lgs. n. 231/2001). Per MPF tali soggetti sono individuati nelle persone che compongono il Consiglio di amministrazione ("CdA"), nel Direttore Generale e nei responsabili delle direzioni della società;

Risk self assessment 231: valutazione, da parte dei responsabili delle unità operative aziendali, dei rischi di commissione di reati relativi alle attività sensibili e dei presidi a loro mitigazione;

Attività sensibili: attività a potenziale rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successivi aggiornamenti.

2. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il **Decreto 231**, emesso in attuazione della delega contenuta nella legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti come conseguenza dell'accadimento di talune tipologie di illeciti (i reati previsti dal **Decreto 231** ossia "**Reati presupposto**").

La responsabilità dell'ente (che si aggiunge e non si sostituisce alla responsabilità della persona fisica, che potrebbe anche non sussistere) sorge qualora un **Reato presupposto** sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, anche nella forma del tentativo ovvero in regime di concorso formale di reati o di concorso di persone nel reato; è per contro esclusa quando il **Reato presupposto** si sia verificato nell'esclusivo interesse dell'autore dello stesso.

Sotto il profilo sanzionatorio per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare

con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti, contributi e sussidi nonché il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Con riferimento agli autori del **Reato presupposto** il **Decreto 231** prevede che la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sorga quando i fatti vengano commessi da:

- soggetti in posizione cosiddetta "apicale" quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti in posizione cosiddetta "subordinata" ossia i prestatori di lavoro subordinato e i soggetti esterni all'ente ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti di cui al precedente punto.

2.1. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I **Reati presupposto** previsti dal **Decreto 231**, alcuni dei quali successivamente ricompresi nel perimetro 231 da specifici provvedimenti legislativi, alla data del 12 dicembre 2023 (ultimi provvedimenti L. 9 marzo 2022, n. 22, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 e DL 10 agosto 2023 n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, d.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla l. 161/2017 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal DL 10 agosto 2023 n.105 convertito con modificazioni dalla L. n.137/2023]:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) [modificato dalla l. n. 3/2019].
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dal DL n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. n.137/2023].
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [introdotto dal DL n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. n.137/2023].
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 48/2008; modificato dal d.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L 21 settembre 2019 n.105]:

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
 - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.).
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). Violazione degli obblighi previsti per il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 94/2009 e modificato dalla l. 69/2015]:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015].
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima l. 62/2014].
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal d.lgs. n. 202/2016].
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (l. 203/91).
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25, d.lgs. n. 231/2001) [modificato dalla l. n. 190/2012 e dalla l. 3/2019 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]:
- Peculato (art. 314 c.p.).
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]. Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015].

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla l. n. 190/2012, l. n. 69/2015 e l. n. 3/2019].
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015].
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla l. n. 190/2012 e modificato dalla l. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75].
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal d.lgs. n. 38/2017 e dalla l. n. 3/2019].
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) [aggiunto dal d.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla l. n. 3/2019].
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla l. n. 190/2012 e dalla l. n. 3/2019].
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76].
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla l. 3/2019 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75].
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.l. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla l. n. 409/2001; modificato dalla l. n. 99/2009; modificato dal d.lgs. 125/2016]:
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 99/2009]:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. Reati societari (art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 61/2002, modificato dalla l. n. 190/2012, dalla l. 69/2015 e dal d.lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023]:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015].
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015].
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005].
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal d.lgs. n. 38/2017 e dalla l. n. 3/2019].
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal d.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla l. n. 3/2019].
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, (Art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023].

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 7/2003]:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.).
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (l. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.).
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.).
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal d.lgs. 21/2018].
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (l. n. 342/1976, art. 1).
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (l. n. 342/1976, art. 2).
 - Sanzioni (l. n. 422/1989, art. 3).
 - Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5).
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 7/2006]:
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 228/2003; modificato dalla l. n. 199/2016]:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater).
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, l. 6 febbraio 2006 n.38].
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal d.lgs. 21/2018].
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 62/2005]:

- Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998) [modificato dal d.lgs. 107/2018].
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58/1998).

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal d.lgs. n. 107/2018]:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 123/2007; modificato l. n. 3/2018]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 231/2007; modificato dalla l. n. 186/2014]:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)¹

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dal D.L. n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 137/2023]:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).

¹ Sebbene il testo dell'art. 25 octies D. Lgs. 231 sia rimasto invariato, il suo ambito di applicazione è stato indirettamente ampliato dal D.Lgs. n.195/2021 che ha modificato gli art.648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, nel senso che configurano reato ai sensi di detti articoli anche le fattispecie che riguardino denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche dei delitti colposi, aumentando così le ipotesi di configurabilità della fattispecie di tali reati presupposto e dell'applicazione della disciplina di responsabilità amministrativa dell'ente.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.).

- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 453 – 498 c.p. e artt. 624 – 649-bis c.p.).

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [aggiunto dal D.L. n.105/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 137/2023].

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023]:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 1).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 2).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 93/2023].
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n.633/1941).

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941).

17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 116/2009].

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

18. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 121/2011, modificato dalla l. n. 68/2015, modificato dal d.lgs. n. 21/2018]:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n.105/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 137/2023].
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n.105/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 137/2023].
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l. n. 150/1992, art.1, art.2, art. 3-*bis* e art. 6).
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs n.152/2006, art. 137).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs n.152/2006, art. 256).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs n. 152/2006, art. 257).
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 259).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs n.152/2006, art. 258).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*).

- Sanzioni (d.lgs. n. 152/2006, art. 279).
- Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 8).
- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 9).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3).

19. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998).

20. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal d.lgs. n. 21/2018]:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018].

21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 39/2019]:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, l. n. 401/1989).

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, l. n. 401/1989).

22. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, l. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

23. Reati transnazionali (l. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).

24. Reati tributari (Art. 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 39, comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74). Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).

- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74) [reato rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro].
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74) [reato rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro].
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74) [reato rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro].

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74).

25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75] Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale):

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022, n. 22]:

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.).
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.).
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.).
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.).
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.).
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).
- Rifiutaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231) [articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022, n. 22]:
 - Rifiutaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il **Decreto 231** prevede che gli enti cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa redigano e adottino modelli di "organizzazione, gestione e controllo" con lo scopo di prevenire la commissione dei **Reati presupposto**.

L'esistenza di tali modelli, purché adeguati, efficaci e presenti anteriormente alla commissione di un **Reato presupposto**, esonera da responsabilità l'ente ed evita l'applicazione delle sanzioni previste dal **Decreto 231**.

In particolare, l'art. 6 del **Decreto 231** prevede una forma di esonero per gli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale qualora l'ente dimostri che:

- l'organo esecutivo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (**Modello 231**);
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**l'OdV 231**);
- le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'**OdV 231**.

L'adozione del **Modello 231**, unitamente agli ulteriori requisiti sopra descritti, consente dunque all'ente di ottenere un'esenzione dalla responsabilità amministrativa.

L'art. 7 del **Decreto 231** stabilisce inoltre che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente sussista se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Il secondo comma dello stesso art. 7 stabilisce che l'inosservanza di tali obblighi sia esclusa, e con essa la responsabilità dell'ente, se prima della commissione del reato l'ente medesimo abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello 231** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi delineata dall'art. 6 (fatto commesso da soggetti in posizione apicale) l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'ente stesso, mentre nel caso configurato dall'art. 7 (fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza) l'onere della prova in ordine alla colpevolezza dell'ente ricade, come di norma, sulla pubblica accusa.

3.1. REQUISITI DEL MODELLO 231

I requisiti previsti dal **Decreto 231** (articolo 6, comma 2) sono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (**l'OdV 231**);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel **Modello 231**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (recante testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) il **Modello 231** deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie e di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

3.2. PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nell'ambito del Gruppo MPS la tematica della responsabilità amministrativa delle società ad esso appartenenti è oggetto di attenta valutazione da parte della Capogruppo che si è dotata di un proprio organismo di vigilanza e di un modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio 231; la Capogruppo si è dotata di una normativa aziendale in materia di gestione degli adempimenti prescrittivi in materia di D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa a cui le Società del Gruppo si uniformano e in relazione alla quale predispongono, coerentemente con le proprie caratteristiche e dimensioni, il modello di organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire i reati di cui al **Decreto 231**.

MPF si è quindi dotata di un assetto organizzativo volto a garantire il corretto svolgimento della propria attività e la conformità della propria organizzazione al quadro normativo.

In tal senso è stato adottato un articolato sistema di regole interne che riguarda:

- deleghe di poteri, volte ad assicurare efficienza e correttezza nello svolgimento delle attività decisionali e di rappresentanza;
- un corpus procedurale (es. funzioni/organigramma aziendale, direttive, regolamenti, procedure, policy, ecc.) volto a disciplinare le attività aziendali e i relativi flussi informativi.

In accordo ai principi del Gruppo MPS, **MPF** promuove altresì il rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- **trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili sia all'interno sia nei rapporti con controparti esterne;
- **correttezza** da parte di tutti i destinatari, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- **tracciabilità** permanente delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e della congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale;
- **suddivisione** delle responsabilità e dei compiti relativi a un medesimo processo aziendale tra differenti unità organizzative o persone e in modo da garantire l'integrazione reciproca fra i soggetti e le attività di controllo dei processi aziendali.

Il **Modello 231** recepisce l'insieme delle suddette regole interne, di cui la società è dotata in funzione delle attività svolte e dei relativi rischi, nonché i suddetti principi fondamentali nella materia.

3.3. PRINCIPI METODOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE DEL MODELLO 231

Il **Modello 231**, finalizzato ad esentare la società dalla responsabilità amministrativa di cui al **Decreto 231**, si fonda sui seguenti principi metodologici:

- coinvolgimento nel continuo dei soggetti apicali sia attraverso un'adeguata informazione sia attraverso un censimento periodico delle attività sensibili di competenza;
- esecuzione periodica di un processo di autovalutazione dei rischi 231 (*risk self assessment* 231) con la metodologia definita dalla Capogruppo che prevede un'analisi dei soggetti apicali e di tutte le funzioni aziendali in ordine alla presenza di attività sensibili, e dei relativi presidi e livelli di controllo, nonché una mappatura degli eventuali processi a maggior rischio;
- analisi e monitoraggio del sistema di gestione delle risorse finanziarie della società, nel continuo, ed eventuale adeguamento ai fini della rispondenza ai necessari livelli di formalizzazione e controllo;
- analisi e approfondimento sul sistema di responsabilità disciplinare delle **Risorse umane** ed eventuale adeguamento ai fini della rispondenza al **Modello 231**;
- individuazione di una struttura cui affidare le responsabilità attribuite dal decreto all'organismo di vigilanza; tale struttura è l'**OdV 231** di **MPF** al quale è attribuito il compito di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello 231, del quale, l'Organismo stesso, cura l'aggiornamento anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, e sono indirizzati flussi informativi per svolgere un'attività di vigilanza costante sulle attività sensibili;
- documentazione formale del progetto, in fase genetica e in sede di revisione, che garantisca la completezza e la tracciabilità delle attività svolte;
- definizione delle modalità di informazione e formazione delle risorse aziendali al fine di garantire un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interni ed esterni potenzialmente interessati.

Il Modello 231 si basa, inoltre, su:

- linee guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti pubblicate dalle associazioni di categoria (ABI, Confindustria, CNDCEC, ecc....);
- requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - l'attività di verifica del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- normativa applicabile agli intermediari bancari e finanziari (es. Testo Unico della Finanza, Testo Unico Bancario ed il sistema complessivo regolamentare emanato dalle Autorità di Vigilanza e di Gestione del Mercato);
- giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, più in generale, su reati presupposto previsti dal Decreto.

4. IL MODELLO 231

4.1. PRINCIPI

Il **Modello 231** di **MPF** è definito in stretta aderenza alle indicazioni contenute nella normativa aziendale in materia di gestione degli adempimenti prescrittivi in materia di D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa di Capogruppo.

In particolare, l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale a tali fini; per questo motivo tali principi sono inseriti nel Codice Etico di **MPF** che recepisce quello del Gruppo MPS.

Con riferimento ai processi "sensibili" ai fini D.Lgs. 231/2001 il **Gruppo** applica specifiche linee guida di condotta, finalizzate a perseguire la massima correttezza nei comportamenti aziendali e vincolanti per tutti i componenti degli organi sociali e per tutti i soggetti che prestano servizio per **MPF**.

Analoghe regole di comportamento sono richieste ai fornitori e ai prestatori di servizi esterni con i quali il **Gruppo** intrattiene rapporti ed ai quali, in generale, viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a non porre in essere comportamenti che possano integrare alcuna delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01, nonché a prendere visione delle misure definite dal **Gruppo** all'interno del **Modello 231** e del Codice Etico. Inoltre, ai fornitori inseriti nell'apposito Albo fornitori di **MPF**, viene altresì richiesta una specifica dichiarazione di impegno al rispetto del **Modello 231** di cui **MPF** si è dotata. Con riferimento ai fornitori con sede legale collocata fuori dal territorio italiano, tenuto conto della peculiarità delle legislazioni locali, è richiesta almeno la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale sia dato atto che sono stati resi edotti delle misure definite dal **Gruppo** all'interno del **Modello 231** e del Codice Etico del Gruppo Montepaschi e dichiarano di rispettare la loro normativa locale in

tema di "anticorruption". I fornitori esteri istituzionali, rappresentati da Enti o Organizzazioni con finalità non strettamente commerciale (es. borse valori) non sono tenuti alla sottoscrizione delle regole di condotta 231.

I medesimi principi sono da applicare nei rapporti tra le Aziende del **Gruppo**, in particolare nella gestione dei contratti di esternalizzazione di servizi; quest'ultimi devono garantire un'erogazione di prestazioni secondo canoni di liceità e correttezza, attribuendo responsabilità puntuali e individuando controlli volti a monitorare la prestazione dei servizi, in conformità alla normativa aziendale in materia di presidio dei modelli e delle attività esternalizzate applicabili all'attività fiduciaria.

Il **Modello 231** ha l'obiettivo di strutturare un sistema organizzativo (responsabilità, processi e regole di funzionamento) finalizzato a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali per i singoli e sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa per la società;
- garantire la correttezza dei comportamenti della società e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto delle disposizioni normative anche con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione e con l'autorità giudiziaria;
- prevedere e rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di **Reati presupposto**;
- esentare **MPF** dalla responsabilità amministrativa derivante dagli illeciti commessi nell'interesse o vantaggio della stessa da soggetti apicali o loro sottoposti;
- enfatizzare le scelte in materia di *compliance*, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità perseguite da **MPF** e illustrate nel "Codice Etico del Gruppo Montepaschi".

Il **Modello 231** di **MPF** si fonda su due principali ambiti rappresentati da:

- sistema organizzativo di **MPF**, inteso come insieme di responsabilità, processi e regole interne per lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda;
- **OdV 231** quale organo di vigilanza dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello 231** e di curarne l'aggiornamento.

4.2. ELEMENTI DEL MODELLO

In accordo con la normativa aziendale in materia di gestione degli adempimenti prescrittivi in materia di D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa di Capogruppo, il Modello 231 di **MPF** è composto da:

- il presente documento, che definisce i principi e l'approccio metodologico di **MPF** per il recepimento dei contenuti del **Decreto 231** e delle Linee Guida di Gruppo;
- il **Codice Etico del Gruppo MPS** recepito da **MPF**, che enuncia i principi, i modelli e le norme di comportamento che il Gruppo si impegna a seguire in ogni attività, nei rapporti interni, nelle relazioni con il mercato e gli stakeholder nonché nei confronti dell'ambiente. Il Codice Etico è un elemento essenziale del **Modello 231** in quanto lo integra sul piano dell'espressione e della comunicazione dei valori, dei principi e delle regole di comportamento che costituiscono patrimonio del Gruppo MPS;

- la normativa aziendale sulla prevenzione della corruzione recepita da **MPF** che, in ottica di rafforzamento della politica anticorruzione già delineata nei documenti sopra descritti, descrive principi e regole di comportamento a cui tutto il personale del Gruppo MPS è tenuto ad uniformarsi al fine di prevenire potenziali atti di corruzione;
- i protocolli, finalizzati a regolamentare i comportamenti da rispettare nello svolgimento delle attività sensibili per prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

5. REGOLE DI CONDOTTA AI FINI 231

5.1. GENERALITA'

Premesso che **MPF**, in coerenza con i principi del Gruppo MPS:

- considera il rispetto delle leggi, dei regolamenti di settore, dei principi di etica aziendale e di *corporate social responsibility* come condizione essenziale per il mantenimento e il miglioramento nel tempo del valore aziendale;
- ha adottato al proprio interno il Codice Etico di Gruppo che costituisce elemento essenziale del **Modello 231** e indica i principi, gli standard e le norme di comportamento che il Gruppo MPS si impegna a seguire in ogni attività, nei rapporti interni, nelle relazioni con il mercato e con gli stakeholder nonché nei confronti dell'ambiente,

si ritiene opportuno definire delle regole di comportamento per i processi sensibili ai sensi del **Decreto 231**, al fine di garantire la massima correttezza nei comportamenti aziendali.

Tali regole di condotta:

- sono parte integrante del **Modello 231** in quanto richiamano e precisano alcuni principi di comportamento che le persone che rappresentano e che operano per conto della società sono tenute a osservare;
- costituiscono la formalizzazione di principi, criteri e regole comportamentali da sempre operanti e rispettati in **MPF**;
- sono espressione dello spirito e dei valori etici e culturali del Gruppo MPS;
- sono vincolanti per tutti i componenti degli organi sociali, per tutto il personale e per i collaboratori esterni della società;
- sono vincolanti per i fornitori o prestatori di servizi esterni. Con riferimento a tali fornitori con sede legale collocata fuori dal territorio italiano, tenuto conto della peculiarità delle legislazioni estere applicabili, in luogo del rispetto delle specifiche linee guida di condotta richiamate è richiesta la sottoscrizione di apposite dichiarazioni con le quali gli stessi fornitori sono resi edotti dei principi 231 e del Codice Etico del Gruppo MPS. I fornitori esteri istituzionali, rappresentati da Enti o Organizzazioni con finalità non strettamente commerciale (es. borse valori) non sono tenuti alla sottoscrizione delle regole di condotta 231;
- non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari";

- sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto ai diversi destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti che operano per conto di **MPF**;
- fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del **Decreto 231** a nuove famiglie di reati.

5.2. PROCESSO OPERATIVO "FIDUCIARIO"

L'attività di acquisizione di incarichi fiduciari e mandati di amministrazione senza intestazione aventi ad oggetto denaro, strumenti finanziari e beni patrimoniali di varia natura avviene secondo i seguenti principi:

- rispetto della normativa statale di settore (l. 1966/1939, d.m. 16 gennaio 1995 e successive modificazioni e integrazioni);
- rispetto delle procedure in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("**AML-CFT**");
- rispetto delle procedure sull'istruttoria dei rapporti fiduciari (ad es. verifica di coerenza e compatibilità dell'operazione con il profilo **AML-CFT** del Cliente; approccio basato sul rischio in particolare riguardo alle operazioni di Clienti che presentano legami con Paesi non cooperativi o di clienti segnalati a rischio dall'UIF;
- massima attenzione all'operatività posta in essere da Clienti per conto o a favore di terzi senza plausibili giustificazioni.

5.3. PROCESSO OPERATIVO "TRUST"

Le attività di assunzione d'incarichi per l'assistenza alla Clientela nell'istituzione di *trust* e quelle relative all'acquisizione degli incarichi derivanti dai *trust* (proprietà e gestione del fondo in *trust*, in qualità di società *trustee*, e supervisione del perseguimento degli obiettivi del *trust* da parte del *trustee*, in qualità di guardiano del *trust*) si esplicano secondo i seguenti principi:

- rispetto della normativa statale, convenzionale e di diritto internazionale privato e processuale di settore (l. 364/1989, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla disciplina dei *trust*);
- rispetto delle procedure in materia **AML-CFT**;
- massima attenzione all'operatività posta in essere da disponenti, trustee e guardiani di *trust* per conto o a favore di terzi senza plausibili giustificazioni.

5.4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE GARANZIE E DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

I soggetti che operano per conto della società osservano le seguenti regole di condotta, senza alcuna distinzione o eccezione, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti pubblici di qualsivoglia natura ed origine:

- correttezza e veridicità nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici;
- correttezza, trasparenza, veridicità e completezza nelle informazioni da fornire all'amministrazione competente;
- trasparenza e affidabilità delle registrazioni e delle segnalazioni di competenza relative alla gestione ed al trattamento di finanziamenti pubblici;
- integrità e correttezza nell'utilizzo dei finanziamenti affinché siano destinati allo scopo e secondo le modalità per cui sono stati erogati;
- correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica eventualmente previste riguardo alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute;
- rispetto della normativa vigente, comprese le norme di secondo livello emanate dalle autorità competenti e la normativa interna.

5.5. PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I soggetti che operano per conto della società ed entrano in contatto con la pubblica amministrazione, comprese la Banca d'Italia e le altre autorità di vigilanza nel comparto finanziario, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza nonché a osservare i precetti che seguono:

- divieto di promettere o dare pagamenti o beni, vantaggi o altri favori illegittimi a pubblici ufficiali e in generale a esponenti della pubblica amministrazione (anche dietro induzione di questi ultimi), per promuovere o favorire gli interessi della società;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e nelle relazioni in cui siano coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri enti pubblici; in particolare in sede di trattativa, stipula o esecuzione di contratti, di aggiudicazione di concessioni o appalti, di attività ispettive, di controllo nell'ambito di procedure giudiziarie e nei casi in cui, svolgendo attività di natura pubblicistica, la società venga ad assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
- osservanza rigorosa delle disposizioni di legge e delle norme interne relative alla sicurezza dei dati al fine di prevenire eventuali illeciti a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altri enti pubblici, commessi attraverso l'utilizzo di apparati e procedure informatiche a disposizione della società;
- osservanza della vigente normativa ambientale (anche in relazione alla produzione della documentazione richiesta per l'espletamento degli adempimenti per smaltimento di rifiuti e della gestione degli scarichi idrici).

5.6. PROCESSO DI GESTIONE DELLA MONETA ED ALTRI VALORI

I soggetti che operano per conto della società adottano le seguenti regole di condotta, senza alcuna distinzione od eccezione, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi):

- rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione dei valori relativi ai rapporti fiduciari e ai *trust*;
- rispetto della legge e dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti con onestà, integrità, correttezza e buona fede e in particolare della normativa AML-CFT.

La quasi totalità degli adempimenti che comportano movimentazione di denaro e valori mobiliari viene perfezionata da **MPF** per il tramite di banche. Il fenomeno del conferimento di beni "franco valuta" o della circolazione di contante/titoli al di fuori del circuito bancario è eccezionale e limitata alle ipotesi tassativamente previste dalla legge 1966/1939 e dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995.

5.7. PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

A tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della società è richiesto:

- piena e completa osservanza degli adempimenti e degli obblighi in materia, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive e regolamenti aziendali;
- scrupolosa applicazione delle procedure interne di censimento dei Clienti, di gestione della relativa operatività, di gestione delle segnalazioni;
- scrupolosa esecuzione degli altri adempimenti previsti dalla normativa **AML-CFT**;
- rispetto delle procedure in materia di acquisti e spese generali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei fornitori e alla provenienza della merce oggetto di acquisto.

5.8. PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

I soggetti che, per posizione e ruolo ricoperto assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni inerenti alla gestione della società e al relativo governo, nonché i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, adottano le seguenti regole di condotta:

- osservanza rigorosa delle norme di legge, dello statuto sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali (in particolare dell'assemblea), nonché alle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o scissione societaria;
- correttezza, liceità, integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del bilancio della società anche nella sua rappresentazione all'esterno al fine di garantire i diritti dei soci, e la prevenzione dei potenziali conflitti d'interesse;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni e autorità di controllo e di revisione;
- applicazione dei principi di riservatezza, correttezza, trasparenza, chiarezza, veridicità e completezza nelle attività afferenti alla circolazione e alla diffusione di notizie che riguardano la società sia all'interno sia all'esterno;

- rispetto dei principi di correttezza, liceità e integrità;
- rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei documenti che rappresentano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- chiarezza, veridicità e conformità rispetto alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno da attuarsi riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte;
- rispetto dei principi di correttezza, liceità, integrità e trasparenza nella gestione dei rapporti commerciali con controparti terze. In particolare, è fatto divieto di promettere o dare pagamenti o beni, vantaggi o favori illegittimi a esponenti di società terze aventi rapporti di natura contrattuale con la società (es. clienti, fornitori, partner commerciali etc.) per promuovere o favorire anche gli interessi di **MPF**.

5.9. PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

I soggetti coinvolti nei processi relativi all'acquisto di beni o servizi e in generale nella gestione di rapporti con fornitori per conto della società sono tenuti alla seguente condotta:

- obiettività, trasparenza, pari opportunità, professionalità, affidabilità, economicità nella selezione dei fornitori e nella determinazione delle condizioni contrattuali di fornitura, anche al fine di scongiurare contatti con associazioni per delinquere e infiltrazioni criminali. A tal fine, i soggetti coinvolti utilizzano le fonti informative ufficiali disponibili, sia al momento della selezione o del primo contatto sia nella valutazione delle successive attività;
- richiesta - al fine di evitare ogni contatto con associazioni per delinquere - alla parte fornitrice di documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia richiesta, alla persona fisica di dichiarare sotto propria responsabilità l'identità della società per la quale agisce;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri enti pubblici;
- rifiuto di ogni forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione dei poteri di spesa;
- rigoroso rispetto dei presidi, degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla normativa **AML** nelle relazioni e nei rapporti con i fornitori;
- rigorosa selezione dei fornitori prescelti per i servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti (iscrizione presso apposito albo, conferimento in discariche autorizzate, etc.).

5.10. PROCESSO DI NOMINA DEGLI ORGANI APICALI

Le strutture che curano i rapporti con gli organi apicali devono acquisire all'atto di conferimento dell'incarico:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- certificati dei carichi pendenti;

- certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del d.lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura "antimafia". Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 s'intendono organi apicali tenuti alla sottoscrizione della certificazione antimafia: il legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, i soggetti membri del Collegio Sindacale ed i componenti dell'**ODV 231**.

5.11. PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

I soggetti che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono di informazioni privilegiate o comunque riservate adottano le seguenti regole di condotta:

- rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela, la società o il gruppo di appartenenza di cui si sia in possesso in ragione del ruolo ricoperto;
- divieto di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle informazioni di carattere confidenziale o privilegiato di cui sopra;
- divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi, all'interno o all'esterno della società, salvo il caso in cui tale divulgazione sia necessaria per l'adempimento dei compiti affidati;
- divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o della società di informazioni finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche;
- divieto di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi a oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- obbligo di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di abuso di mercato o che possano potenzialmente diventarlo;
- obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge ed aziendali, al fine di garantire l'integrità, la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.

5.12. PROCESSO DI GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

I soggetti che, per posizione e ruolo ricoperto, utilizzano strumenti informatici o telematici per lo svolgimento delle loro attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della normativa vigente e della normativa interna, in materia di trattamento dei dati personali e accesso ai sistemi informatici o telematici;
- correttezza, liceità e integrità nell'utilizzo dei suddetti strumenti protetti da misure di sicurezza;
- correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti informatici pubblici o privati scambiati con parti terze;
- rispetto della normativa vigente in tema di diritto d'autore, relativamente a utilizzo, riproduzione e diffusione di opere dell'ingegno e parti di esse anche con riferimento a software (sistemi operativi, programmi applicativi etc.)

- rispetto delle procedure attinenti alle tematiche ambientali con particolare riferimento a quelle inerenti alla gestione dei rifiuti.

5.13. PROCESSO DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE DI PRODOTTI COMMERCIALI

Nella pubblicizzazione e promozione dell'attività dell'ente o di specifici prodotti, tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della società sono tenuti a osservare le norme relative al diritto d'autore con particolare riferimento alle disposizioni penali poste a tutela delle opere dell'ingegno a carattere musicale, multimediale, drammaturgico, cinematografico, audiovisivo etc.

5.14. PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad attenersi alle seguenti regole di condotta:

- osservanza e rispetto delle norme legislative in materia di sicurezza, salute, igiene, prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- osservanza e rispetto della normativa interna in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- correttezza, trasparenza, veridicità, completezza e collaborazione nei rapporti con gli enti che vigilano e controllano sulla materia della sicurezza sul lavoro.

In particolare, le funzioni competenti sulla specifica materia, sono tenuti a:

- curare gli aspetti programmatici, organizzativi e strutturali del sistema di sicurezza sul lavoro e i relativi adempimenti;
- assicurare la formazione e l'informazione dei dipendenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, pronto soccorso, procedure antincendio, etc.

I lavoratori sono tenuti alla cura della propria sicurezza e della propria salute sul lavoro, nonché a evitare che il proprio comportamento possa arrecare pregiudizio per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

5.15. GESTIONE AMBIENTALE

Tutti coloro che operano per conto della società devono rispettare gli adempimenti previsti dal Sistema di Gestione Ambiente (SGA) della Capogruppo, ed attenersi alle seguenti regole di condotta:

- operare costantemente nel rispetto di tutte le norme in materia di tutela dell'ambiente con particolare attenzione a quelle inerenti la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici e la gestione degli impianti contenenti sostanze controllate;
- contenere la produzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti;
- razionalizzare l'utilizzo dei materiali inquinanti e non.

5.16. GESTIONE DELLA FISCALITÀ

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad attenersi alle seguenti regole di condotta:

- osservanza e rispetto di tutte le norme nazionali e sovranazionali di natura legislativa e regolamentare in materia fiscale nonché delle indicazioni di prassi e alla loro corretta applicazione sia nella sostanza che nella forma;
- osservanza e rispetto delle normative interne in materia di gestione della fiscalità diretta, indiretta e finanziaria al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti dichiarativi e di versamento;
- trasparenza e fattiva collaborazione con le autorità fiscali nazionali ed internazionali al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali.

5.17. GESTIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO

Tutti coloro che operano per conto della Società devono attenersi alle seguenti regole di condotta: - operare costantemente nel rispetto di tutte le normative, interne ed esterne, in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale; - tutelare, valorizzare e proteggere il patrimonio artistico della Società.

5.18. RISPETTO DELLA NORMATIVA ESTERNA E RISCHIO DI AUTORICICLAGGIO

Tutti coloro che operano per conto dell'Azienda sono tenuti ad attenersi alle seguenti regole di condotta: - astenersi da qualsiasi comportamento, doloso o colposo, contrario alla normativa esterna e/o interna della Società, che possa determinare la re-immissione nel ciclo produttivo della Società di proventi illeciti, consistenti anche in risparmi di spesa, così da esporre la società al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.; - astenersi dal costituire, partecipare o agevolare/favorire associazioni criminali aventi il fine di compiere attività di natura delittuosa o illecita ed evitare ogni rapporto con le stesse.

Tutti i dipendenti devono rispettare gli adempimenti previsti dalle normative aziendali, anche in tema di formazione, relativi ai presidi in materia AML posti in atto dalla Società, allo scopo di prevenire e individuare rischi di riciclaggio, nonché il rischio di condotte illecite astrattamente idonee a generare un profitto o un risparmio di spesa per la Società e, quindi, di una possibile responsabilità della stessa ex D. Lgs. n. 231 per autoriciclaggio, conseguente alla re-immissione nel circuito produttivo di tali utilità.

6. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il **Modello 231** è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

In particolare, con riferimento:

- ai membri del CdA e del Collegio Sindacale, la Società richiede - al momento dell'assunzione del mandato - la sottoscrizione e accettazione del **Modello 231**;
- ai collaboratori esterni (collaboratori a contratto cosiddetti "parasubordinati", consulenti, outsourcer, fornitori, etc.) è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito internet aziendale il Codice Etico del Gruppo Montepaschi e il **Modello 231**. In occasione dell'instaurazione di ogni nuovo rapporto, la Società acquisisce dai suddetti soggetti una dichiarazione di presa visione e di conoscenza dei principi del Codice Etico e del **Modello 231** nonché l'impegno a non porre in essere alcun comportamento in violazione degli stessi.

È compito delle strutture aziendali attuare e formalizzare specifici piani di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del **Decreto 231** e del **Modello 231** da parte di tutto il personale in organico.

7. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Il **Modello 231** è rivisto periodicamente dall'**OdV 231** di **MPF** al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità. L'**OdV 231** cura l'aggiornamento del **Modello 231** verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate.

Il **Modello 231** viene approvato con delibera del CdA.

L'aggiornamento del **Modello 231** è obbligatorio nei seguenti casi:

- novità normative e/o giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti ritenute di rilevante impatto per l'attività aziendale;
- previsione di nuovi **Reati presupposto**;
- rilevanti modifiche nella struttura organizzativa o nei processi aziendali;
- esito delle verifiche disposte dall'**OdV 231** o svolte dalle funzioni di controllo aziendale tale da ritenere il **Modello 231** in essere "non idoneo" a prevenire i reati 231;
- modifiche organizzative di natura strategica o di rilevante impatto nell'attribuzione e nella gestione dei processi aziendali in merito alle quali la Funzione Compliance trasmette all'ODV le proprie valutazioni di conformità del Modello 231 sulla base di quanto comunicato dalla Funzione Modelli Organizzativi;
- indicazioni in merito provenienti dalla Capogruppo.

Nei suddetti casi devono essere aggiornati (previa ripetizione della mappatura dei reati base dell'autoriciclaggio rilevati negli ultimi cinque anni) sia il risk self assessment 231, con riferimento sia agli organi apicali che alle unità organizzative impattate dai nuovi reati o dalle modifiche intervenute, sia il Modello 231 con i relativi Protocolli di controllo

L'aggiornamento del **Modello 231** anche nel caso in cui fosse parziale deve essere sottoposto all'approvazione del CdA e successivamente trasmesso per la ratifica all'Organismo di Vigilanza 231 della Capogruppo.

Fermi gli obblighi di aggiornamento di cui sopra, in ogni caso il *risk self assessment* 231 sulle strutture aziendali e sugli organi apicali deve essere effettuato con cadenza biennale. Ove, in esito a tale *assessment* emerga l'esigenza di un aggiornamento del **Modello 231** dovrà essere seguito il processo sopra illustrato, con l'approvazione finale da parte del CdA.

L'OdV 231 ha, inoltre, facoltà di richiedere aggiornamenti mirati del Modello 231 su specifici processi aziendali, a fronte di necessità di revisione ritenute rilevanti ed urgenti dall'Organismo medesimo, tali da richiedere specifici interventi tempestivi che non implicino un aggiornamento complessivo del Modello 231.

Fermi i casi sopra detti di revisione del Modello 231 che prevedono l'approvazione del CdA, al verificarsi di variazioni nell'assetto organizzativo aziendale tali da non essere ritenute rilevanti (modifica denominazione strutture, trasferimento di attività/processi da una struttura all'altra, istituzione di nuovi singoli uffici ecc.), ma da comportare ugualmente la necessità di modifica dei protocolli, quest'ultimi dovranno essere comunque aggiornati, secondo le competenze già descritte, con l'approvazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 senza che si renda necessaria una delibera del CdA.

8. REGOLE PER IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DEFINITI DAL D.LGS. N. 231/2001

Con particolare riferimento ai requisiti definiti dal **Decreto 231** (art. 6 comma 2) e dal d.lgs. n. 81/2008 (art. 30), si descrivono di seguito le regole (criteri, attività, responsabilità) adottate da **MPF** per il loro soddisfacimento.

8.1. REQUISITO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA A)

Per l'individuazione delle attività sensibili ai sensi del **Decreto 231 MPF** applica le Linee Guida indicate nella normativa aziendale della Capogruppo in materia di gestione degli adempimenti prescrittivi ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il processo periodico di *risk self assessment* 231 è supportato dalla Funzione *Compliance* che ne cura l'attivazione, fornisce supporto in sede di redazione dei questionari ai responsabili di processo, verifica la completezza delle rilevazioni, elabora la sintesi dei risultati senza entrare nel merito degli stessi e delle soluzioni di mitigazione dei rischi.

Spettano invece alle funzioni *owner* dei processi oggetto di *assessment* le analisi delle situazioni di rischio emerse e l'individuazione delle soluzioni di mitigazione dei rischi.

Compete infine alla Funzione *Compliance* predisporre per l'**ODV 231** la sintesi del processo di cui sopra e dei risultati emersi.

Al riguardo, si rappresenta che, in un'ottica prudenziale, i Modelli 231 del Gruppo e, in particolare, le attività di *risk self assessment*, prevedono una valutazione dei rischi di commissione del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), nonché dei relativi presidi, con riferimento:

a) sia ai processi aziendali in cui può configurarsi riutilizzo di denaro, beni o altre utilità, consistenti anche solo in risparmi di spesa, derivanti dalla commissione di reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, con particolare rilievo per la gestione: (i) dei flussi finanziari (ivi inclusi i processi di escussione delle garanzie pubbliche poste a presidio di operazioni fiduciarie, rispetto ai quali assumono specifica rilevanza i presidi di controllo antiriciclaggio e in materia di usura già adottati dalla Società); (ii) degli adempimenti fiscali (in relazione ai reati tributari, quali potenziali reati-base del reato di autoriciclaggio) e (iii) degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente (quando la commissione del reato possa determinare un risparmio di spesa per la Società);

b) sia ai processi aziendali interessati negli ultimi cinque anni da reati base dell'autoriciclaggio (individuati tramite apposita mappatura), commessi da esponenti e/o dipendenti, anche in concorso con terzi, con coinvolgimento di MPF che abbiano generato per quest'ultima un profitto/risparmio di spesa, con ciò potendo determinare una re-immissione nel ciclo produttivo della Società di proventi illeciti².

Inoltre:

- nel processo periodico di *risk self assessment* 231, riguardo agli ambiti operativi maggiormente sensibili, sono identificate al massimo livello di dettaglio le singole attività a potenziale rischio 231 e le attività di controllo esistenti da sottoporre a verifica periodica di conformità ai requisiti 231; tal fine, particolare attenzione viene riservata alle attività svolte nell'ambito dei processi di gestione dei flussi finanziari (ivi inclusa la gestione delle garanzie pubbliche), degli adempimenti fiscali e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente, nonché alle attività nel cui ambito risultano essere stati commessi, nei cinque anni precedenti, i reati base del reato di autoriciclaggio, rilevati a seguito di specifica mappatura³;
- riguardo ai soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di **Reato presupposto** per le specifiche responsabilità assegnate, in concomitanza con la fase di *assessment* o su indicazione specifica della Funzione Compliance, è effettuata un'attività di informazione e sensibilizzazione sui contenuti del Decreto 231 e sulle opportune misure di prevenzione.

Le evidenze relative al *risk self assessment* 231 di **MPF** sono gestite da parte della Funzione Compliance con le seguenti modalità: invio alla Compliance a mezzo Sisifo della scheda di valutazione del rischio firmata dal responsabile della struttura organizzativa owner dei rischi.

La Compliance conserva tali schede e ne tiene conto ai fini della rappresentazione complessiva dell'esito del *risk self assessment* all'Organismo di Vigilanza.

² La mappatura viene eseguita: (a) sui principali reati del settore finanziario (ossia quei reati potenzialmente connessi all'attività tipica degli intermediari finanziari) in relazione ai quali può configurarsi in *re ipsa* il profitto per **MPF** e rispetto ai quali i presidi di controllo già adottati dalla medesima (anche ai sensi dello stringente framework regolamentare al quale è sottoposta) già assolvono comunque a una funzione mitigatrice del rischio 231 e (b) sui reati commessi per il mezzo dell'intermediario finanziario (ossia commessi da esponenti o dipendenti di **MPF**, anche in concorso con terzi) che possano aver generato un profitto o un risparmio di spesa per **MPF** (ad es. appropriazione indebita, furto, ecc.).

³ Cfr. precedente nota 1.

8.2. REQUISITO: PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA B)

Per la predisposizione di specifici protocolli redatti per ciascuna struttura organizzativa **MPF** tiene conto e applica le Linee Guida indicate nel paragrafo 4.2.2 della normativa aziendale della Capogruppo in materia di gestione degli adempimenti prescrittivi ex D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

8.3. REQUISITO: INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA C)

MPF definisce una modalità di gestione delle risorse finanziarie, formalizzata nella propria normativa interna, avendo come riferimento le Linee Guida indicate nel paragrafo 4.2.2 della normativa aziendale della Capogruppo in materia di gestione degli adempimenti prescrittivi ex D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

8.4. REQUISITO: COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO 231 E PREVISIONE DI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO STESSO (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 1 LETTERA B E COMMA 2 LETTERA D)

Il CdA di **MPF** assegna a un organo collegiale (composto da tre membri, di cui due professionisti esterni e un consigliere di amministrazione non esecutivo) il ruolo di "Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001" avente la responsabilità di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del **Modello 231** e di provvedere al relativo aggiornamento. L'OdV deve possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo ed essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività di propria competenza, anche avvalendosi di collaborazioni interne e/o esterne specializzate.

Le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'OdV, in conformità con i compiti ad esso assegnati dal Regolamento interno che definisce il modello e l'assetto organizzativo di **MPF**, sono definite nel Regolamento interno dell'Organismo.

8.4.1. DURATA IN CARICA

I componenti dell'**OdV 231** restano in carica per la durata stabilita dal CdA all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione del CdA, l'**OdV 231** dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il CdA che lo ha nominato, fermo restando che, ove non fosse possibile procedere al rinnovo delle cariche dell'OdV a tale scadenza e in sostanziale contestualità con il rinnovo dell'Organo gestorio, i componenti dell'OdV (compreso il consigliere di amministrazione, componente dell'OdV, cessato dalla carica di amministratore per scadenza del mandato) opereranno in regime di prorogatio fino al momento della nomina del nuovo OdV.

I componenti dell'**OdV 231** possono essere rieletti alla scadenza dell'incarico per un numero non superiore a tre mandati consecutivi.

8.4.2. REQUISITI SOGGETTIVI DI NOMINA

Il CdA di MPF ha assegnato ad un organo collegiale (composto da tre membri, di cui due professionisti esterni e un consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente) il ruolo di OdV 231, avente la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

L'OdV 231 deve possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo ed essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività di propria competenza, anche avvalendosi di collaborazioni interne e/o esterne specializzate.

Le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'OdV 231, in conformità con i compiti ad esso assegnati dalla normativa che definisce l'organizzazione aziendale di **MPF** sono definite nel Regolamento interno dell'Organismo.

I componenti dell'OdV 231 devono disporre di adeguati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, richiesti per ricoprire tale ruolo dettagliati nel Regolamento dell'OdV 231 tempo per tempo applicabile.

8.4.3. REVOCA

Nessuno dei componenti dell'**OdV 231** può essere revocato se non per giusta causa, mediante apposita delibera del CdA e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca devono intendersi:

- l'attribuzione ai membri dell'**OdV 231** di funzioni e responsabilità operative ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con il requisito di indipendenza;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'**OdV 231**;
- una sentenza di condanna della società ai sensi del **Decreto 231**, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del **Decreto 231**;
- una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento, in Italia o all'estero, a carico di un componente per i delitti richiamati dal **Decreto 231** o per delitti a essi assimilati;
- malattia o infortunio che si protraggano per oltre sei mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'**OdV 231**.

8.4.4. RINUNCIA E SOSTITUZIONE

È facoltà dei componenti dell'**OdV 231** rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al CdA e al Presidente dell'OdV 231, a mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.

In caso di revoca, rinuncia, o decesso di un componente dell'**OdV 231** il CdA provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente.

In caso di sostituzione di un singolo componente, il mandato di quest'ultimo ha la medesima durata del mandato degli altri componenti dell'**OdV 231**.

8.4.5. COMPITI DELL'ODV 231 SUL FUNZIONAMENTO, SULL'OSSERVANZA E SULL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 DELLA SOCIETÀ

In accordo alla vigente normativa e al proprio regolamento l'**OdV 231** possiede specifici compiti e responsabilità. I principali compiti consistono in:

- pianificare e realizzare, con il supporto delle funzioni di controllo della società, gli interventi di verifica sull'applicazione del **Modello 231** con frequenza e priorità commisurate alla rischiosità delle attività. La pianificazione degli interventi avviene in accordo con la Direzione generale, in coerenza con le scadenze tecniche e nell'ambito dei più generali programmi di controllo;
- vigilare sull'effettività del **Modello 231**, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito (con particolare riguardo alle procedure organizzative e ai sistemi di controllo relativi alle attività sensibili);
- segnalare al CdA e al Collegio Sindacale le evidenze di reati 231, i tentativi di commissione degli stessi, così come qualsiasi ulteriore violazione delle previsioni contenute nel **Modello 231**;
- valutare l'efficacia del **Modello 231** nel prevenire i comportamenti non voluti;
- valutare l'adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non conformi; prendere atto, a tale proposito, dell'esito dei processi di risk self assessment 231 e, in presenza di attività "critiche" (ossia attività sensibili i cui presidi per mitigare i rischi 231 presentano aspetti da migliorare, adeguare, rafforzare) approfondire con tempestività le analisi sui rischi e sulle opportunità di mitigazione (misure organizzative/di controllo), relazionando in merito il CdA con le modalità e le periodicità previste;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del **Modello 231** con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi ed operativi così come alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza prendendo atto delle novità legislative e giurisprudenziali in materia;
- curare l'aggiornamento del **Modello 231** presentando proposte di adeguamento al CdA e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate;
- relazionare con schemi prestrutturati il CdA in merito all'attività svolta in occasione della presentazione dei dati contabili semestrali e dell'approvazione del bilancio;

- rendersi destinatario degli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) del **Decreto 231**. In tale ambito l'organismo deve analizzare le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione o al tentativo di commissione di eventuali violazioni del **Modello 231** (ivi comprese comunicazioni della Funzione di Internal Audit a seguito di segnalazioni di "whistleblowing") e delle procedure interne; esso deve analizzare tutti i fatti comunque rilevanti ai fini del **Decreto 231** riferendone al CdA;
- inviare all'analogo organismo della Capogruppo le rendicontazioni periodiche predisposte dall'**OdV 231** per il CdA di **MPF** circa le attività svolte in termini di accertamenti sull'osservanza, sull'applicazione e sul funzionamento del **Modello 231**, esprimendo un giudizio di coerenza con gli indirizzi della Capogruppo.

Per lo svolgimento delle proprie attività **l'OdV 231** si avvale del supporto operativo della Funzione Compliance, Revisione Interna e delle altre Funzioni aziendali competenti per specifiche materie (es. Funzione Formazione, Servizio Prevenzione, protezione e ambiente).

8.4.6. PREROGATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del **Modello 231**, e di provvedere al relativo aggiornamento, **l'OdV 231**:

- è autorizzato ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti relativi a **MPF** senza necessità di autorizzazioni. Resta fermo per i componenti dell'**OdV 231** il vincolo alla riservatezza ed al rispetto della normativa sulla privacy;
- può convocare riunioni a cui invitare le unità organizzative aziendali o richiedere relazioni dalle stesse allo scopo di ottenere le informazioni inerenti a specifiche attività sensibili ex **Decreto 231**;
- prende atto dell'esito dei processi di risk self assessment 231 e, in presenza di attività a rischio con presidi che presentano aspetti da migliorare, adeguare, rafforzare, approfondire con tempestività le analisi sui rischi e sulle opportunità di mitigazione;
- indica le opportune misure da adottare (organizzative/di controllo) e relazionando in merito il CdA con le modalità e le periodicità previste;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello 231, con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza; prende atto, a tale proposito, sia delle novità legislative e giurisprudenziali in materia (inserimento di nuovi reati nel D.Lgs. n. 231/2001, ...), sia delle evoluzioni relative al profilo di rischio specifico di **MPF** (ingresso in nuovi mercati, nuovi prodotti, riassetto strutture organizzative, turn-over dei responsabili, ...);
- riceve, dal Responsabile *Whistleblowing* o da altra Funzione aziendale a cui siano pervenute segnalazioni rilevanti, notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione di reati, oltretutto di violazione delle regole previste dal **Modello 231**, incluso ogni ulteriore informazione sul pericolo di interferenze criminali.

Al fine di esercitare la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 è destinatario dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, definiti nella normativa aziendale.

8.5. REQUISITO: DIFFUSIONE DI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA B)

I “protocolli dei controlli e delle attività” sono documenti redatti per prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e costituiscono parte integrante del **Modello 231**.

Essi sono destinati al personale della Società e definiscono le regole da rispettare nello svolgimento delle attività sensibili. Con riferimento alle attività e responsabilità descritte nella normativa interna, per ogni attività sensibile essi regolamentano i comportamenti delle strutture organizzative, i cui appartenenti sono obbligati ad attenersi alle prescrizioni in essi contenute.

I “protocolli dei controlli e delle attività” sono puntualmente portati a conoscenza dei dipendenti e sono consultabili tramite la normativa aziendale o la intranet aziendale.

8.6. REQUISITO: INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO 231 (D.LGS. N. 231/2001, ART. 6, COMMA 2 LETTERA E)

Le violazioni di regole di condotta, procedure e regolamenti previsti dal **Modello 231** sono sanzionate tramite uno specifico sistema disciplinare; nel rispetto del principio di proporzionalità le sanzioni sono correlate alla gravità dell'infrazione ai sensi delle norme di legge, regolamentari e del codice deontologico della Società.

Sono altresì sanzionati gli atti e le omissioni diretti a violare le regole 231, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

8.6.1. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Con riguardo al personale che riveste la qualifica di dirigente, **MPF**, in allegato alle singole lettere-contratto di assunzione, consegna una comunicazione scritta con cui rende nota la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare il dirigente stesso in conseguenza di condotte contrastanti con le norme di cui al **Decreto 231** e con il **Modello 231**.

Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione e regolamentazione vigente si prevedono le seguenti tipologie di sanzioni nell'ambito degli indicati principi di proporzionalità e gradualità:

Ambito di applicazione	Tipologia Sanzione	Esemplificazione dell'infrazione rilevata
Aree Professionali e Quadri Direttivi	RIMPROVERO VERBALE	Lieve inosservanza delle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione ripetuta di un

Ambito di applicazione	Tipologia Sanzione	Esemplificazione dell'infrazione rilevata
		comportamento non pienamente conforme alle prescrizioni del modello stesso. Tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse dai destinatari del Modello 231 .
Aree Professionali e Quadri Direttivi	RIMPROVERO SCRITTO	Mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione ripetuta di un comportamento non pienamente conforme alle prescrizioni del modello stesso). Tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse dai dipendenti destinatari del Modello 231 .
Aree Professionali e Quadri Direttivi	SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI	Inosservanza delle procedure interne previste dal Modello 231 o negligenze rispetto alle prescrizioni del modello stesso. Tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di gravi irregolarità commesse dai destinatari del Modello 231 che siano tali da esporre la società a una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.
Aree Professionali e Quadri Direttivi	LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO	Violazione delle disposizioni previste dal Modello 231 che, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, rappresenta un inadempimento "notevole" tale da configurare una delle ipotesi di reato previste e sanzionate dal Decreto 231 .
Aree Professionali, Quadri Direttivi e Dirigenti	LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA	Adozione di un comportamento in palese e consapevole violazione delle prescrizioni, procedure e/o delle norme interne del Modello 231 che, ancorché solamente suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il decreto, sia tale da far venir meno il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 decreto legislativo n. 24 del 2023, analoghe misure sanzionatorie verranno applicate nell'ambito del sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) a carico di chi: (i) violi le misure di tutela della riservatezza del segnalante; (ii) commetta contro quest'ultimo atti di ritorsione o discriminatori; (iii) metta in atto azioni per ostacolare la segnalazione o tentare di ostacolarla; (iv) effettui segnalazioni che si rivelino infondate, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

8.6.2. PROCEDIMENTO

In funzione della gravità delle irregolarità di cui sia venuto a conoscenza l'**OdV 231** segnala al CdA le violazioni del **Modello 231**, periodicamente o ad evento, commesse dai dipendenti e dai dirigenti, proponendo l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal CdA o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

8.6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riguardo ai membri del CdA, nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel **Modello 231**, l'**OdV 231** informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l'intero CdA affinché adottino le opportune iniziative tra cui, in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità, la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

8.6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel **Modello 231**, l'**OdV 231** informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l'intero CdA. Il Collegio Sindacale intraprende le opportune iniziative nei confronti dei sindaci che hanno compiuto le violazioni, in conformità a quanto previsto dalle norme applicabili.

8.6.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Con riferimento ai collaboratori e comunque alle persone fisiche o giuridiche con cui **MPF** addivenga a una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei **Reati presupposto**, le violazioni del **Modello 231** e dei principi etico-comportamentali adottati, agli stessi applicabili, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti che possono prevedere anche la risoluzione contrattuale del rapporto d'affari instaurato.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società.

8.7. Requisito: I modelli di cui al comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevedono, ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) (cfr. D.Lgs. n. 231/2001 art. 6 comma 2 bis, così come modificato dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n.24/2023).

MPF ha recepito la normativa di Gruppo che disciplina e presidia la segnalazione delle violazioni - le cui modalità operative sono descritte in una policy "ad hoc" che descrive i sistemi interni di segnalazione delle violazioni - nella consapevolezza che i comportamenti fraudolenti danneggiano il patrimonio materiale e immateriale del Gruppo e che per contrastarli è necessaria la collaborazione di tutti.

Il Whistleblowing è uno strumento finalizzato a rafforzare i presidi di legalità e trasparenza, che aiuta a controllare e prevenire in modo ancora più efficace i rischi cui la nostra azienda può andare incontro per via di fatti ed azioni contrari alla legge, alla normativa esterna, ai regolamenti aziendali, alle procedure interne e al proprio Codice Etico, che contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale del Gruppo favorendone l'integrità e la correttezza.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare attivamente per il raggiungimento di elevati standard etici, sia direttamente - facendo il proprio dovere in modo corretto - e sia indirettamente - segnalando eventuali violazioni di leggi, regolamenti e procedure che potrebbero avere un impatto negativo per il Gruppo, i suoi clienti, i dipendenti e la collettività in generale.

Il personale⁴ e i soggetti esterni qualificati⁵ possono effettuare segnalazioni in relazione a circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti l'attività lavorativa attraverso uno specifico applicativo dedicato, che garantisce completezza, integrità, riservatezza delle informazioni e loro conservazione adeguata e proporzionata. L'applicativo è accessibile dalla intranet aziendale di **MPF** e/o dal sito internet istituzionale del Gruppo Montepaschi (www.gruppomps.it) in via autonoma e riservata.

È possibile effettuare una segnalazione in forma orale tramite un servizio telefonico, accessibile al personale ed ai soggetti esterni qualificati, che possono reperire il contatto telefonico nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Gruppo Montepaschi (www.gruppomps.it). Tale canale può essere utilizzato per segnalare una violazione oppure per richiedere un incontro diretto con il Responsabile Whistleblowing⁶ o di essere ricontattato telefonicamente dallo stesso.

Qualora pervengano segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, oppure violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo 231/2001, il Responsabile Whistleblowing informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza 231. Il Gruppo tutela il soggetto segnalante in buona fede contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione, che non costituirà pertanto

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-novies), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

⁵ Tali soggetti sono individuati ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a fornitori, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società del Gruppo, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

⁶ Il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing) è individuato all'interno della Funzione Revisione Interna della Capogruppo e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima.

pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro. In caso di falsa segnalazione, caratterizzata da elementi di dolo o colpa grave, il Gruppo si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Gruppo garantisce la confidenzialità della segnalazione e la riservatezza dei dati personali del segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione e le norme a tutela del diritto di difesa del soggetto segnalato.

In ogni caso, qualora pervengano segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 indipendentemente dalla modalità della loro ricezione (es.: segnalazioni cartacee e/o anonime) viene tempestivamente informato dai destinatari e/o dall'Organo di controllo e/o dalle funzioni di controllo, l'Organismo di Vigilanza 231.

8.8. REQUISITO: SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO

MPF dispone di un sistema di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conforme alle norme legislative vigenti in materia e gestito dal Servizio Prevenzione e protezione della Capogruppo; in particolare sono regolati con specifiche normative interne l'assetto organizzativo, le modalità di gestione della sicurezza, le norme ed i provvedimenti adottati da **MPF** a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, in materia di sicurezza sul lavoro, la rilevazione dei rischi è effettuata e documentata, in conformità al d.lgs. n. 81/2008, nel "Documento di valutazione dei rischi" nel quale la valutazione dei rischi si basa sull'individuazione dei possibili fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulla conseguente programmazione delle misure e degli interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi riscontrati, con l'obiettivo di orientare le scelte aziendali al miglioramento costante delle condizioni di lavoro, tenendo conto del continuo progresso tecnico.

Nella valutazione vengono individuate le figure professionali aziendali omogenee, particolari o caratteristiche, operanti in ambienti di lavoro simili, rappresentative di tutte le categorie di lavoratori complessivamente considerate e vengono presi in considerazione e stimati, con riferimento agli ambienti di lavoro dell'azienda e alle attività svolte, i rischi per la sicurezza (di natura infortunistica), i rischi per la salute (di natura igienico - ambientale), i rischi per la sicurezza e per la salute (aspetti organizzativi e gestionali), i rischi per attività lavorative particolari (aspetti organizzativi e gestionali).

Il documento comprende le misure di prevenzione e protezione da adottare e i programmi di miglioramento negli ambienti di lavoro, da considerare nelle ordinarie attività di manutenzione e nei piani di ristrutturazione delle unità produttive della società.

8.9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il **Modello 231** di **MPF** è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante appositi interventi di formazione e informazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

In particolare, è disponibile on line uno specifico corso di formazione preparato ed erogato dalla Capogruppo che deve essere svolto con esito positivo da tutti i dipendenti. L'evoluzione delle adesioni è opportunamente monitorata dalla Funzione Formazione della Capogruppo con valutazione finale che richiede un'adeguata conoscenza della materia.

Il sistema di formazione e informazione è soggetto alla supervisione dell'**OdV 231**. In particolare, l'**OdV 231** coordina le modalità di diffusione a tutti gli interessati delle informazioni relative al **Decreto 231** e al **Modello 231** di **MPF**, anche attraverso un'area appositamente dedicata nell'intranet aziendale nonché nel sito Internet di **MPF**.